

COMUNE DI CASANOVA ELVO

STATUTO

Delibera n. 4 del 23/1/1995.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Casanova Elvo è Ente di autogoverno della comunità locale, di cui rappresenta gli interessi ; è autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della repubblica e dalle norme Del presente Statuto.

Art. 2 Territorio

1. Il Comune di Casanova Elvo si estende per Kmq. 16 (Ha 1.628.33.42) confinante con i Comuni di Formigliana a Nord, a Est con i Comuni di Collobiano e Villarboit, a Sud con i Comuni di S. Germano e Olcenengo ad Ovest con il Comune di Santhià. IL Palazzo civico è situato in via Gramsci 6.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi Del tutto eccezionali e per particolari esigenze , il Consiglio potrà riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art 3 Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4 Funzioni Del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie : esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali , le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; collabora con gli altri Enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato , della Regione e della Provincia provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune rappresenta gli interessi della cittadinanza di cui promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. Garantisce e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alle scelte politiche ed alla amministrazione Del paese. Favorisce la formazione e l'attività di libere associazioni di cittadini che abbiano finalità sociali e culturali. Tutela l'ambiente naturale ed il patrimonio storico ed artistico Del paese.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo 2 CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Funzioni

1. Il Consiglio comunale opera nell'interesse della generalità degli abitanti, determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Svolge il ruolo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo dell'attività comunale nell'ambito delle funzioni demandate dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi.

Art. 7 Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 8 Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera cittadinanza, senza vincolo di mandato.
2. L'entrata in carica dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e le indennità spettanti per l'esercizio delle loro funzioni sono regolate dalla legge.

Art. 10

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute Del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio e su istanza di un elettore Del Comune.
4. La proposta di decadenza è notificata all'interessato, il quale nel termine di dieci giorni potrà far pervenire per iscritto idonee giustificazioni da valutarsi dal Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 11

Poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni anche sulle attività di pertinenza degli altri organi del Comune e dell'apparato burocratico
2. Il diritto di iniziativa del singolo Consigliere si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti, relativamente ad argomenti già iscritti all'ordine del giorno.
3. La richiesta di iscrizione di questioni all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 31, comma 7°, della legge 8 giugno 1990, n.142, si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di mozione in materie di competenza del Consiglio comunale o di specifico interesse della comunità
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti compiuti nell'esclusivo interesse dell'Ente, connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. Spetta al Consiglio comunale la valutazione dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma.
6. I quorum previsti dall'art. 45, commi 2° e 4°, della legge 8 giugno 1990, n.142, sono calcolati con riferimento al numero dei Consiglieri assegnati.
7. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri riconosciuti dal presente articolo.

Art. 12

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni della carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta che il Consiglio ha adottato la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi formati anche da un solo componente.
2. Ciascun gruppo provvede a designare un capogruppo per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

3. I capigruppo si riuniscono in conferenze, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 14

Prima adunanza Del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima adunanza del nuovo Consiglio è riservata alla convalida degli eletti, Sindaco compreso, ed è presieduta dal Sindaco neo - eletto.
3. I quorum necessari per la validità della prima adunanza e le modalità di voto sono disciplinati dalla legge.

Art.15

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
 2. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
- Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa:
- a) del Sindaco
 - b) mediante richiesta scritta del Sindaco, da presentarsi con le modalità previste dal comma 3°, dell'art. 11 del presente Statuto, dal quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. In ogni caso la riunione deve aver luogo entro 20 giorni dall'avviso di convocazione del Sindaco o dalla data deliberazione o della presentazione della richiesta di cui al comma precedente. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo interverrà il Prefetto, ai sensi dell'art. 36 comma 4° legge 8 giugno 1990 n. 142
 4. In caso di urgenza il Sindaco può disporre la convocazione del Consiglio con un preavviso ai Consiglieri di almeno ventiquattrore. In questo caso ogni deliberazione può essere rinviata a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.
 5. L'iniziativa della convocazione del Consiglio spetta altresì al prefetto, previa diffida, nei casi previsti dalla legge.
 6. Le riunioni di seconda convocazione sono disciplinate dalla legge.

Art. 16

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, salvo quanto previsto nel comma che segue.
2. Nel caso previsto dal comma 2° lett b) dell'art. 16 del presente Statuto, l'ordine del giorno è stabilito dal Sindaco, che dovrà inserire anche gli argomenti contenuti nella richiesta dei Consiglieri.

Art. 17

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, quando si tratti di convocazione straordinaria;
 - c) almeno ventiquattrore prima dell'adunanza, quando si tratti di convocazioni d'urgenza o quando si integri d'urgenza l'ordine Del giorno.
2. Gli adempimenti procedurali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 18

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedevano una speciale maggioranza.
2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 19

Obblighi dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti nei confronti del Comune, quando si tratta di interesse proprio o contabilità del coniuge, dei loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. I Consiglieri non possono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune o delle aziende o istituzioni comunali.

Art. 20

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il Consigliere che intenda esercitare una facoltà di apprezzamento o di valutazione di persone soggettivamente individuali deve darne previa comunicazione al Presidente, il quale disporrà che si prosegua in seduta segreta.

Art. 21

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese
2. Le nomine, le designazioni ed ogni altro atto concernente persone, di competenza del Consiglio, sono deliberate a scrutinio segreto, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge.
3. Le nomine e le designazioni con rappresentanza della minoranza consiliare sono deliberate con voto limitato ad un solo nominativo nella scheda ed a maggioranza relativa, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge
4. La legge, gli Statuti degli Enti e i regolamenti stabiliscono i casi e la proporzione in cui deve essere rappresentata la minoranza consiliare.
5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
6. A parità di voti si fa luogo al ballottaggio ed in caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.

7. L'esito della votazione a scrutinio segreto è accertato da tre scrutatori Consiglieri, designati di volta in volta dal Presidente della seduta.

Art. 22

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede l'assemblea il Vice-Sindaco.

Art.23

Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive con il Presidente dell'adunanza ed il Vice-Sindaco.
2. Il Consiglio può affidare ad uno dei suoi membri il compito di redigere il verbale limitatamente ad oggetti specifici e con obbligo di indicare i motivi della sostituzione.
3. I processi verbali delle adunanze consiliari sono di norma trimestralmente sottoposti al Consiglio per l'approvazione.

Art. 24

Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio comunale sono determinate dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è competente a trattare questioni di specifico interesse della comunità, ai sensi del comma 1° dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Il regolamento disciplina il procedimento formativo degli atti consiliari e stabilisce le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale.
4. Le modifiche o le integrazioni di una proposta di deliberazione del Consiglio comunale non possono essere poste in votazione se non siano previamente acquisiti i pareri dei funzionari responsabili dei servizi sulle parti modificate od integrate.
5. Il parere contrario del segretario non è vincolante per il Consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso.

Art. 25

Criteri per la determinazione degli indirizzi al Sindaco per le nomine dei rappresentanti dell'Ente

1. Il Consiglio comunale nell'indicazione al Sindaco degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell'Ente dovrà attenersi ai seguenti criteri:
 - a) specifica competenza nella materia oggetto dell'attività dell'Ente;
 - b) reale disponibilità del rappresentante ad esercitare le mansioni che gli possono venire affidate;
 - c) Profonda conoscenza della realtà locale al fine di poter compiutamente rappresentare le esigenze e le problematiche del Comune.

Art. 26

Commissioni consiliari permanenti

1. Per il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, sono istituite commissioni consiliari permanenti, composte da soli Consiglieri comunali a rappresentanza proporzionale dei gruppi, elette a voto segreto plurimo complessivo per ciascuna commissione sulle proposte nominative dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti e dei componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
5. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
6. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

Art. 27

Commissioni speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere indagini conoscitive o inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri e gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
3. Quando il Consiglio delibera inchieste si applicano le disposizioni dell'art. 101 Del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, in materia di testimonianza.

Art. 28

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio comunale, nella materia di cui al capo I ed al capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 29

Pari opportunità

1. Condizioni di pari opportunità fra uomo e donna sono garantite ai sensi della legge 10.4.1991, n.125.

Capo III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I

Elezione Giunta Comunale e Sindaco

Art. 30

Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di due Assessori, facenti parte del Consiglio Comunale.

Art. 31

Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
6. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 32

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19/3/1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/1992, n.16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 35

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 36

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite su proposta del Sindaco con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta dopo la sua elezione.
2. La Giunta è convocata, anche informalmente in caso di necessità, dal Sindaco o da chi ne fa le veci, che stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco coordina l'attività della Giunta assicurando l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche
5. Alle sedute della Giunta può essere invitato il revisore dei conti
6. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento ed il procedimento formativo degli atti della Giunta

Art. 37

Validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta

1. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei votanti
2. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto Del Sindaco o di chi presiede la seduta
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Sindaco e gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 19 del presente statuto.

Art. 38

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese
2. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo nei casi e nei metodi indicati dall'art.21 del presente statuto.

Art. 39

Presidenza della Giunta

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco
2. In assenza od impedimento del Sindaco la presidenza, compete al Vice-Sindaco.

Art. 40

Anzianità e funzioni degli Assessori

1. Gli Assessori svolgono funzioni deliberative in sede collegiale ed un ruolo di indirizzo e di controllo nell'attività amministrativa loro delegata dal Sindaco.

Art. 41

Verbalizzazione delle sedute della Giunta

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede la seduta.

Art. 42

Controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta comunale adottate con il parere contrario del segretario devono essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.
2. La Giunta comunale decide con il voto palese a maggioranza assoluta dei votanti sulla facoltà di sottoporre ciascuna deliberazione adottata al controllo preventivo di legittimità.
3. Qualora la Giunta decida di sottoporre la deliberazione al controllo, la medesima, se dichiarata urgente o immediatamente eseguibile, deve essere trasmessa al Comitato Regionale di Controllo entro 5 giorni dall'adozione.
4. Le deliberazioni della Giunta comunale assunte d'urgenza, salvo ratifica consiliare, in applicazione del comma 3° dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, devono comunque essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità con trasmissione al Comitato Regionale di Controllo entro 5 giorni dall'adozione.
5. Il Consiglio, qualora neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti riguardanti i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

SEZIONE III IL SINDACO

Art. 43

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed è Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto, secondo la formula prevista dalla legge.

Art. 44

Competenze Del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni assegnategli dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1° si avvale degli uffici comunali.
2. Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione con funzioni di rappresentanza.
 - a) Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della Giunta Comunale.
 - b) Compie nei casi d'urgenza gli atti conservativi dei diritti del Comune.

- c) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - d) Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241;
 - e) Convoca i comizi per i referendum consultivi.
 - f) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi della legge;
 - g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
3. Il Sindaco quale capo di amministrazione con attribuzioni di sovrintendenza, di organizzazione e di presidenza degli organi collegiali:
- a) Dirige e coordina l'attività politico – amministrativa del Comune;
 - b) Emette ordinanze attuative delle leggi e dei regolamenti;
 - c) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istruzioni, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - d) Approva i ruoli dei tributi comunali;
 - e) Impartisce direttive al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) Coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari dei servizi commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico;
 - g) Fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni per gli adempimenti conseguenti;
 - h) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati;
 - i) Promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - l) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - m) Convoca e presiede il Consiglio comunale e stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute;
 - n) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - o) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
 - p) Convoca e presiede la Giunta;
 - q) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - r) Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
 - s) Autorizza nel rispetto del regolamento, le missioni le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi del personale;
 - t) Rilascia autorizzazioni, licenze, concessioni;
 - u) Provvede alla stipulazione dei contratti come da regolamento del Comune.
 - v) Presiede gare di appalto e concorsi;

Art. 45

Sindaco ufficiale di governo

1. L'esercizio delle attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo è disciplinato dalla legge;

Art. 46

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire deleghe solo nei casi e per funzioni esplicitamente indicate dalle leggi.
2. L'Assessore delegato o, in mancanza di questi, l'Assessore anziano, sostituiscono il Sindaco, assente o impedito, nell'esercizio di tutte le sue competenze.
3. L'Assessore delegato o l'Assessore anziano, quando sostituiscono il Sindaco, si fregiano nel distintivo previsto dall'art. 36, comma 7° della legge 8 giugno 1990 n.142, nelle cerimonie e nei casi previsti dalla legge
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare le relative proposte di deliberazione.
5. Gli Assessori sottoscrivono gli atti con rilevanza esterna di competenza del Sindaco nelle materie loro delegate.
6. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco si uniformerà al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
7. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
8. Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono risultare da atto scritto e vanno comunicate al Consiglio.
9. L'Assessore non può trasferire ad altro Assessore l'esercizio delle funzioni a lui delegate.
10. Il Sindaco quando particolari motivi lo esigano, con provvedimento da comunicarsi al Consiglio, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o particolari servizi.
11. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri propri Del Sindaco nelle materie delegate.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti di partecipazione

Art. 47

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini dell'amministrazione locale;
2. Il Comune può avvalersi della collaborazione di tali associazioni anche per la gestione dei servizi comunali nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, dello sport e delle attività ricreative, della protezione civile e dell'ambiente.

3. Il regolamento stabilisce i criteri per accertare la rappresentatività di dette associazioni.

Art. 48

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco possono consultare le associazioni di cui al precedente articolo, aventi i requisiti di rappresentatività accertati in base al regolamento, in sede istruttoria, su provvedimenti amministrativi concernenti lo scopo associativo.
2. Il regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità delle consultazioni.

Art.49

Diritto di petizione

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere petizioni al Sindaco per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La Commissione consiliare incaricata dell'istruttoria decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni relative a materia di competenza del Consiglio comunale.
3. I regolamenti interni per le adunanze del Consiglio e della Giunta stabiliscono le procedure per l'esame delle petizioni.

Art. 50

Istanze e interrogazioni

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere istanze e interrogazioni al Sindaco su questioni di specifico interesse della comunità.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione popolare.

Art.51

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di una proposta di deliberazione.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziative le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) designazioni e nomine.
3. Il regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità per la presentazione della proposta.

Art. 52

Esame della proposta

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, esamina la ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta relazione al Sindaco, entro il termine di 45 giorni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 53

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su materiale di esclusiva competenza comunale interessanti l'intera collettività.
2. E' escluso il referendum consultivo nei casi previsti dall'art. 52 comma 2°, del presente Statuto.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nei casi in cui la lettera b) il Consiglio comunale delibera sulla ammissibilità della richiesta a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Il regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione popolare stabilisce le modalità per la presentazione della proposta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui partecipino alla votazione almeno la metà più uno degli elettori ed i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole al referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e dovrà, di norma, svolgersi nel periodo compreso tra il primo ottobre ed il quindici dicembre.

Capo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 54

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 55

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) L'oggetto del procedimento;
 - c) Le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

Capo III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 56

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

Art. 57

Diritto di accesso

1. La facoltà di chiunque vi abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia, previo pagamento dei soli costi, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

Art. 58

Garanzia dei diritti dei cittadini e della partecipazione popolare

1. E' istituito presso l'amministrazione comunale apposito ufficio sotto la direzione del segretario, con il compito di:
 - a) assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui all'art. 57 del presente Statuto;
 - b) fornire al cittadino la consulenza sulle procedure e sugli atti utili alla tutela dei diritti in ordine al suo rapporto con la civica amministrazione;
 - c) ricevere dal Sindaco le petizioni, istanze ed interrogazioni di cui agli artt. 50 e 51 del presente Statuto e curarne l'istruttoria;
 - d) segnalare al responsabile Del servizio interessato ed al segretario ogni irregolarità, ritardo o disfunzione;
 - e) riferire annualmente con relazione scritta al Consiglio comunale in ordine all'attività svolta, formulando all'occorrenza osservazioni e suggerimenti.
2. Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Titolo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

Art. 59

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario.

Art. 60

Organizzazione degli uffici e Del personale

1. Il Comune organizza i propri uffici secondo i seguenti criteri:
 - a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
 - b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
 - c) trasparenza;
 - d) armonizzazione degli orari di servizio;
 - e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
 - f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici.
2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la copertura dei posti e in conformità alle norme del presente Statuto l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 61

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
2. I regolamenti, sulla base dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto disciplinano:
 - a) i criteri, le modalità procedurali e le responsabilità per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al segretario del Comune;
 - b) i criteri e le modalità di conferimento di incarichi esterni a tempo determinato di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità;
 - c) le modalità di espressione dei pareri obbligatori negli atti deliberativi da parte del segretario del Comune, ed i criteri per la loro individuazione.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.
4. Il Comune garantisce l'effettivo servizio dei diritti sindacali del personale.

Art. 62

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) riferisce alla Giunta comunale sul funzionamento degli uffici;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

- d) riceve l'atto di dimissione del Sindaco e della Giunta e le richieste dei Consiglieri di trasmissione al Comitato Regionale di Controllo delle deliberazioni della Giunta;
- e) roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune;
3. Il segretario comunale esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. Il segretario comunale è tenuto altresì ad esprimere il parere di cui al precedente comma sulla formazione dell'atto consiliare, seduta stante ove possibile e prima della votazione, tenendo conto delle indicazioni emerse dal dibattito e delle eventuali modifiche od integrazioni.
5. Qualora le modifiche od integrazioni alla proposta di deliberazione all'esame Del Consiglio impediscano al segretario comunale di esprimersi seduta stante per la loro complessità il Presidente della seduta rinvia l'argomento a successiva adunanza.
6. Il segretario comunale provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 63

Collaborazioni esterne

- 1 Il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2 Le norme regolamentari devono stabilire la durata dell'incarico ed i criteri per il suo conferimento.

Art. 64

Responsabilità verso il Comune

1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. I dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il segretario comunale che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi Del comma 1° devono fare la denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. L'obbligo di denuncia per fatto dannoso imputabile ad un amministratore compete all'organo collegiale di appartenenza Del medesimo, mentre incombe al revisore dei conti l'obbligo della denuncia per fatto imputabile agli organi collegiali.
5. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 65

Responsabilità verso terzi

1. I dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dello Statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
3. La responsabilità del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento il dipendente sia obbligato per legge, Statuto o regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 66

Responsabilità Del personale contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro Del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 67

**Responsabilità degli estensori dei
Pareri nelle deliberazioni**

1. Il segretario comunale risponde in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.

Art. 68

**Responsabilità sulle procedure attuative
Delle deliberazioni**

1. Il segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

**TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

**CAPO I
SERVIZI PUBBLICI**

Art. 69

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e da promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge

Art. 70

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi o statutari ed i regolamenti degli strumenti di gestione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, se ricorra una dei seguenti elementi
 - a1) modestia delle dimensioni del servizio;
 - a2) inopportunità del ricorso ad altre forme di gestione quali l'istituzione o l'azienda speciale;
 - b) in concessione a terzi, ove la scelta di tale forma di gestione possa essere motivata con riferimento a:
 - b1) ragioni tecniche;
 - b2) ragioni economiche;
 - b3) motivi di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale attraverso cui possono gestirsi uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. La costituzione di una azienda speciale o la conversione in azienda speciale di un servizio già affidato in appalto o in concessione deve rispondere a criteri di economicità e di convenienza, conformemente alle disposizioni generali contenute negli art.3 e 4 del D.P.R.4 ottobre 1986, n. 902.
3. I rappresentanti del Comune nelle aziende, istituzioni e società per azioni, di cui al precedente comma 1°, sono nominati o designati dal Consiglio comunale e, in sua sostituzione dal Sindaco ai sensi degli artt. 32, comma 2°, lettera n), e 36, comma 5° della legge 8 giugno 1990, n. 142, in conformità ai criteri stabiliti con atto di indirizzo consiliare.
4. Agli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni si applicano le norme riguardanti la revoca e la sfiducia costruttiva, di cui agli artt. 35 e 32 Del presente statuto. La mozione di sfiducia non richiede la presentazione di documento programmatico.

Art.71

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale, è dotato di personalità giuridica ed ha autonomia imprenditoriale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali; non ha personalità giuridica; è dotata di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore;
4. Lo statuto delle singole aziende da approvarsi dal Consiglio comunale prevede:
 - a) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la sua durata in carica;
 - b) le modalità di nomina del Presidente, dei Consiglieri e del direttore;
 - c) le attribuzioni degli organi delle aziende;
 - d) la dotazione organica del personale, le modalità di copertura dei costi e l'assetto organizzativo dell'apparato;

- e) le modalità con le quali il Comune esercita i poteri di indirizzo di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione:
5. L'azienda speciale ha potestà regolamentare nel rispetto delle leggi e del proprio Statuto e nei limiti della propria attività.
 6. L'istituzione non ha potestà regolamentare, ma riceve disciplina dal Comune.
 7. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione e provvedere alla copertura di eventuali costi sociali imposti dal Comune.
 8. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è disciplinato dal regolamento speciale.

Art. 72

Società per azioni a prevalente capitale pubblico

1. Il Consiglio comunale con atto di indirizzo determina le categorie di soggetti pubblici o privati con cui è possibile costituire società per azioni nelle quali deve sempre essere assicurata la prevalenza del capitale pubblico. Lo Statuto della costituenda società per azioni deve prevedere l'estinzione della società, qualora venga meno detta prevalenza.
2. La predetta società per azioni non può essere costituita se almeno un quarto Del capitale non sia sottoscritto da soggetti privati.

CAPO II COOPERAZIONE FRA ENTI PER FUNZIONI E SERVIZI

Art.73

CONVENZIONI

1. Il Comune può individuare funzioni e servizi specifici che, per determinate esigenze tecniche ed economiche, nonché per le caratteristiche proprie delle funzioni e dei servizi stessi, richiedono una azione coordinata con altri Comuni e Province.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.74

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di un consorzio con altri Comuni o Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art.72 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
5. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

6. La convenzione e lo Statuto del consorzio devono prevedere la figura del direttore con espressa responsabilità gestionale, nonché l'organo di revisione dei conti.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

Art.75

Unione dei Comuni

1. Il Consiglio comunale in attuazione Del principio di cooperazione , e qualora ne sussistano le condizioni, promuove nelle forme e con le finalità previste della legge, unioni di Comuni, allo scopo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 76

Accordi di programmi

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione , l'azione integrata e coordinata Del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale , in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. .
3. L'accordo, consistente nel consenso di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale Del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma , prevista dall'art.27 della legge 8 giugno 1990,n.142,e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 77

Ordinamento e attività finanziaria

1. L'ordinamento della finanza Del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare della potestà impositiva attribuitagli dalla legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, commisurando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibili, al costo dei relativi servizi.
5. Spetta al Consiglio comunale determinare le aliquote e le tariffe base contestualmente all'istituzione del tributo o servizio ed altresì determinare, relativamente a tributi o servizi già esistenti, le aliquote e le tariffe di base conseguenti a mutati criteri generali.

Art.78 **Beni comunali**

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. L'utilizzo dei beni comunali è disciplinato dal predetto regolamento.
4. Il Consiglio comunale delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni di beni immobili; per i beni mobili ed in ogni altro caso la deliberazione è di competenza della Giunta.

Art. 79 **Bilancio di previsione**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato. In esecuzione di questa il Consiglio comunale emana il regolamento di contabilità generale.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale nei tempi di legge ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, osservando i principi della universalità, dell'integrità, della specificazione e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.
3. La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati è richiesta anche per l'adozione delle deliberazioni di assunzione di mutui passivi.

..

Art. 80 **Conto consuntivo**

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa redatta dalla Giunta comunale, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art.81

Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri , un solo revisore, scelto in conformità al disposto dell'art.57 comma 8° della legge 8 giugno 1990, n.142 ed ai criteri definiti con atto consiliare di indirizzo.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta, e revocabile per inadempienza e per altri gravi motivi.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tale fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3° il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. Il regolamento di contabilità disciplina i modi di esercizio delle funzioni del revisore dei conti.

Art. 82

Controllo di gestione

1. La Giunta ,sentito il revisore dei conti, sottopone almeno semestralmente al Consiglio lo stato generale aggiornato della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
2. Qualora i dati contabili facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta nei modi e termini di legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VII ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 83

Potestà regolamentare

1. La legge stabilisce le materie nelle quali il Comune ha potestà regolamentare.
2. L'iniziativa per la formazione di regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale e, nei modi previsti dall'art.52 del presente Statuto ai cittadini.

3. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio : una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione consiliare, in conformità all'art.47 comma 1°, della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
5. I regolamenti divengono efficaci scaduto il termine della seconda pubblicazione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 84

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto
3. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto.
4. Nessuna iniziativa per la modificazione o l'abrogazione totale o parziale , dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
5. L'iniziativa di revisione statutaria non approvata dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non è decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art.85

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale , è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il segretario del Comune appone in calce allo Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 86

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. I regolamenti per le adunanze del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti , esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro due anni dalla data di entrata in vigore dello Statuto..

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 87

Disciplina transitoria Del consorzio di segreteria

1. Il Consiglio comunale promuove nel termine di legge la revisione del consorzio di segreteria al fine di una trasformazione nelle forme previste dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La mancata revisione entro il termine di legge comporta la cessazione della partecipazione del Comune al consorzio di segreteria, previa deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 60 comma 1°, legge 8 giugno 1990, n. 142.